



Decreto Dirigenziale n. 1 del 03/01/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 5 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - BN -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 ART. 269 COMMA 8 - AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN
ATMOSFERA. DITTA: LA REINESE SRL - C.DA SAUDE - REINO (BN)

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il D.lgs 152/06, recante norme in materia ambientale attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- che il suddetto Decreto ha abrogato il DPR 203/88, i DPCM 21/07/89 e 25/07/91, il D.M.12.07.90;
- che l'art. 269 comma 8 del D. lgs 152/06 prevede che le modifiche sostanziali comportano un aggiornamento dell'autorizzazione già in possesso.
- che il Sig. Petrone Giovanni, nato a Reino il 8.11.64, legale rappresentante della Ditta la REINESE s.r.l., con stabilimento sito in REINO (BN), c/da Saude esercente l'attività di "Trasformazione prodotti agricoli", è stato autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art 6 del DPR 203/88 con Decreto Dirigenziale n.2478 del 10.11.03 e successiva voltura di cui al D.D. n.42 del 20.05.2009;
- che il Sig.Petrone Giovanni, nato a Reino il 8.11.64, legale rappresentante della Ditta la REINESE s.r.l., ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D. lgs 152/06, per l'attività di "Trasformazione prodotti agricoli"conservazione di prodotti orticoli e lavorazione di pesce (tonno) e carni per la preparazione di sughi",in quanto intende apportare delle modifiche sostanziali al ciclo produttivo;
- che allegata all'istanza, è stata prodotta la relazione tecnica nella quale è certificato il rispetto dei limiti delle emissioni a norma delle disposizioni vigenti;

TENUTO CONTO

- dei pareri favorevoli, espressi nella seduta del 22.12.201, della Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i. ;
- del parere favorevole espresso dall'ARPAC con nota acquisita al prot.972657 del 21.12.11,con prescrizioni;
- dell'assenso dell'Amministrazione Prov.le acquisito ai sensi del comma 7 dell'art.14ter della L.241/90;

VISTO

- il D.lgs 152/06
- la Legge n. 61/94;
- la legge Regionale n° 10/98;
- la Delibera di G.R. n° 286 del 19.1.2001;
- la Delibera di G.R. n° 4102/92;
- la Delibera n.3466 del 3.6.2000;
- il D.D. n. 9 del 20/04/11 del Coordinatore dell'AGC 05;

VISTA

La proposta del responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità resa dal responsabile della Posizione Organizzativa competente,fatti salvi comunque tutti i visti,le autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti,propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività;

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa,che qui si intende integralmente trascritta e riportata,

1 autorizzare, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del Decreto legislativo 152/06, la Ditta La REINESE s.r.l., legalmente rappresentata dal Sig. Petrone Giovanni, nato a Reino il 8.11.64, con sede legale e stabilimento sito in REINO (BN), c/da Saude alle emissioni in atmosfera relative all'attività di "Trasformazione prodotti agricoli conservazione di prodotti orticoli e lavorazione di pesce (tonno) e carni per la preparazione di sughi", e di seguito specificate:

Camino 1E (caldaia a vapore alimentata a GPL) ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;
Camino 2E(caldaia a vapore alimentata a GPL) ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;
Camino 3E (forno grigliatore) ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;
Camino 4E (caldaia riscaldamento) ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;
Camino 5E (cucina a sei fuochi) ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;
Camino 6E (grigliatura vegetali) con emissione di COV ;
Camino 7E (Cappaevacuazione brasiera) con emissione di COV;

Camino 8E (Cappa cucina sei fuochi) con emissione di COV;
Camino 9E (abbattitore temperatura grigliati)con emissione di vapore acque e azoto gassoso;
Camino 10E(Pastorizzatore) con emissione di vapore acque e azoto gassoso;

2 obbligare la Ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni :

- a) rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella perizia tecnica allegata all'istanza acquisita al prot. 744129 del 20.09.2011 e successive integrazioni acquisite al prot.741783 del 3.10-2011,al prot.863811 del 15.11.2011 e al prot. 911533 del 30.11.2011 ;
 - b) gli impianti di abbattimento (filtri a carboni attivi) devono essere tenuti in continua e costante efficienza ed ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e tenendo conto della capacità di adsorbimento del carbone attivo impiegato;
 - c) adottare un registro i per le analisi ed un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni,secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8 dell'allegato VI-parte V- del D.lgs 152/06 con pagine numerate,firmate dal rsponsabile dell'impianto e vidimate; dati relativi ai controlli analitici devono essere annotati dal gestore su apposito registro,al quale devono essere allegati i certificati
 - d) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti , dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - e) contenere le emissioni prodotte, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
 - f) rispettare quanto stabilito dall'art.269 comma 5 in particolare:
 - comunicare almeno 15gg prima la data di messa in esercizio dell'impianto;
 - effettuare in un periodo di 10gg continuativi,decorrenti dalla messa a regime, un campionamento ed analisi delle emissioni prodotte;
 - trasmettere le relative risultanze al Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento e al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento
 - g) la messa a regime dei nuilovi impianti deve avvenire entro 60gg dalla messa in esercizio;
 - h) le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte, dovranno essere effettuate ogni **due anni**. Le relative risultanze dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Limatola (BN), al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento, alla ASL di Benevento;
 - i) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato,in particolare:
 - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 3** la presente autorizzazione, ha la durata di **15 (quindici) anni** a decorrere dalla data di adozione del presente atto. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4** demandare all'ARPAC di Benevento, ai sensi dell'art.5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5** stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore Prov.le per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.Lgs 152/06;
- 6** precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti,ai sensi della D.G.R.C. n.750/04,sono a carico della ditta interessata;
- 7** notificare il presente atto alla Ditta La REINESE s.r.l.;
- 8** darne comunicazione all'Assessore al ramo;
- 9** trasmettere il presente atto all'A.G.C. Ecologia e Tutela Ambiente;
- 10** inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di REINO (BN), alla ASL di Benevento, all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;
- 11** trasmettere copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione;

Dott. Antonello Barretta